

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1560

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1995

—————

Modifiche all'articolo 22 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernenti la comparizione delle persone in stato di arresto o di detenzione domiciliare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di fronteggiare l'emergente criminalità attraverso un sempre più incisivo controllo del territorio, le amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia hanno ormai da tempo avviato una impegnativa azione di recupero del personale impegnato in attività non specificamente inerenti le sempre più pressanti istanze di sicurezza e legalità che promanano dal Paese e dalle istituzioni. Il perseguimento di tali obiettivi è testimoniato anche da recenti provvedimenti quali il ridimensionamento e la contrazione dei servizi di scorta a personalità, la limitazione a particolari incarichi dell'uso «esclusivo» di autovetture di Stato, eccetera.

Anche in tale ottica l'articolo 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», con particolare riguardo alla comparizione delle persone in stato di arresto o di detenzione domiciliare, introduceva il meccanismo dell'autorizzazione del magistrato all'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare per motivi di giustizia, confinando l'ipotesi di traduzione o di accompagnamento di tali soggetti a comprovate esigenze, di natura processuale o di sicurezza.

È evidente che l'applicazione di tale norma avrebbe dovuto ridurre notevolmente l'onere, in uomini e mezzi, dei servizi di traduzione. Al riguardo è opportuno tener presente che solo nel 1994 tali servizi sono risultati 283.928, interessando un numero di 949.226 appartenenti alle Forze dell'ordine, con una media di impegno giornaliero di alcune migliaia di unità. Nel merito può così osservarsi che il richiamato istituto è stato ben poco applicato se per citare un solo dato - di sintesi - solo il 25 per cento dei detenuti in regime domiciliare ha ottenuto l'autorizzazione a raggiungere con

i propri mezzi le aule e gli uffici di giustizia. La presente iniziativa pertanto, pur salvaguardando il portato sostanziale dell'articolo 22, è intesa a riformularlo in termini più pregnanti, al fine di ridurre gli ordini di traduzione a casi effettivamente eccezionali, quali devono essere quelli in cui si evidenziano particolari esigenze di natura processuale o di sicurezza.

All'uopo la modifica si armonizza al fondamentale principio che l'allontanamento dei ristretti a domicilio per motivi di giustizia, a causa della particolare natura dell'esigenza che lo determina, non implichi necessità alcuna dell'autorizzazione attualmente prevista che risulta, pertanto, superflua.

In tale contesto vanno evidenziati e quindi autorizzati apposita traduzione o accompagnamento solo in casi motivatamente documentati, in cui sussistano comprovate e particolari esigenze processuali o di sicurezza.

A tal riguardo si soggiunge che quanto proposto è altresì coerente con la normativa di settore considerato che:

la detenzione o gli arresti domiciliari vengono concessi sulla base dell'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi che - salvo casi limite, comunque riconducibili a ipotesi di traduzione - escludono dal beneficio soggetti di particolare pericolosità;

gli stessi imputati agli arresti domiciliari possono fruire di autorizzazioni permanenti per esercitare attività lavorative e per provvedere ad indispensabili esigenze di vita.

Non sembra, dunque, di poter intravedere nella auspicata diminuzione di tali servizi - che permetterebbe di reimpiegare in funzione di attivo contrasto alla criminalità migliaia di appartenenti alle Forze dell'ordine - nè un aumento del pericolo di fuga

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(considerato che gli interessati hanno già ampie possibilità di allontanamento dal proprio domicilio) nè una minore cura per le esigenze processuali, atteso che lo svolgimento delle attività di indagine e la regolare celebrazione del rito rientrano, di norma, nelle legittime aspettative degli imputati. È così evidente che, in atto, moltissimi dei servizi di traduzione, onerosi per quanto descritto, risultano una semplice quanto superflua «scorta» del detenuto.

Per tali motivi si propone la seguente riformulazione dell'articolo 22 in oggetto:

il comma 1 stabilisce la generale procedura per l'allontanamento - autonomo - del detenuto domiciliare da tale sede per rag-

giungere quella ove sussiste l'esigenza di giustizia;

il comma 2 assoggetta colui che non si attenga alle disposizioni dettategli, o non compaia davanti all'autorità giudiziaria, alle pene previste dal delitto di evasione;

il comma 3 disciplina i casi, eccezionali, in cui è necessario assicurare l'accompagnamento o la traduzione (per esigenze di sicurezza o processuali).

La norma non abbisogna di alcuna indicazione di copertura finanziaria in quanto è, invece, destinata a realizzare - sotto lo specifico profilo - consistenti economie sui relativi capitoli del Ministero di grazia e giustizia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 22 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare*). -

1. Quando la persona in stato di arresto o di detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice, ovvero il giudice di sorveglianza del luogo ove si svolge la detenzione, detta le prescrizioni per il suo allontanamento per il tempo strettamente necessario facendone dare comunicazione, tramite cancelleria, agli uffici di polizia giudiziaria territorialmente competenti per i relativi controlli. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.

2. La persona che senza giustificato motivo violi le prescrizioni o non compaia davanti all'autorità giudiziaria, risponde ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.

3. Solo per eccezionali e comprovate esigenze può essere disposto dal giudice competente, con motivata ordinanza, l'accompagnamento o la traduzione delle persone di cui al presente articolo».